



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
"CITTÁ DEL CASTAGNO"
PROVINCIA DI COSENZA**

ALLEGATO A_SCHEMA DI CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
E L'ASSOCIAZIONE _____
PWE LA GESTIONE DEL CAMPETTO SPORTIVO - SCUOLA**

Approvato con Determinazione Dirigenziale n.118 del 26.07.2022

**L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno _____ del mese di _____, in Fagnano Castello nella
Residenza Municipale**

TRA

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO, legalmente rappresentato dall'Ing. Pantalena Catia, nata a Cetraro, il 28.09.1980, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, di seguito per brevità "ENTE", Codice Fiscale del Comune n. 00263860785;

E

ASSOCIAZIONE SPORTIVA _____ - C.F./P.IVA _____, di seguito per brevità "GESTORE", con sede in _____, alla via _____, nella persona del suo Presidente/Legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ C.F. _____,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'oggetto è costituito dall'affidamento in gestione del campo sportivo ubicato all'interno dell'area pertinenziale dell'Istituto Comprensivo alla via M. Montessori.

Il campo non ha caratteristiche imprenditoriali. La gestione dello stesso comporta lo svolgimento di attività il cui intento è quello di promuovere le attività sportive, motorie e ricreative che, in ragione del loro effetto socializzante ed aggregativo, assumono un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio della salute dei cittadini, della inclusività e della vitalità sociale della comunità.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione, in via sperimentale, è stabilita fino al 30.09.2022.

Al riguardo si specifica che previa richiesta da parte dell'Ente proprietario, giusta nota prot. n.2661 del 05.07.2022, il Dirigente Scolastico con comunicazione Prot. 0002895/U del 12.07.2022, depositata in atti, ha reso noto che il Consiglio di Istituto nella riunione dell'11.07.2022, con deliberazione n.82, ha espresso parere favorevole all'affidamento del campo di che trattasi per l'utilizzo in orario extrascolastico e compatibilmente con l'orario delle attività sportive della scuola fino al 30.09.2022.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Il campo è affidato in gestione per essere adibito ad attività sportive o ad altro tipo di attività espressamente autorizzata dall'Ente.

Alla stipula della convenzione il gestore dovrà presentare all'Ente un programma di massima circa gli utilizzi che si prevedono di fare per il campo oggetto di affidamento. Il gestore può effettuare ogni forma di pubblicità all'interno dell'area del campo sportivo - scuola, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in conformità alle prescrizioni impartite dall'Ente tramite l'ufficio di competenza.

ART. 4 – ONERI IN CAPO AL GESTORE

Il gestore è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- Custodia, gestione e pulizia dell'impianto affidato in concessione anche attraverso la cura del verde.
- Apertura dell'impianto a tutti i cittadini. L'utilizzo dovrà avvenire in orario extrascolastico e compatibilmente con l'orario delle attività sportive della scuola fino al 30.09.2022.
- Imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società sportive, alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali su richiesta dell'Amministrazione.
- Gli oneri delle eventuali utenze dell'impianto sportivo.
- Minuta manutenzione intesa come ogni piccola riparazione che dovesse rendersi necessaria per l'ordinaria funzionalità dell'impianto a carico del soggetto gestore.

- Mantenimento dello stato di decoro dell'impianto, E DELLE RELATIVE PERTINENZE e la rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.
- Manutenzione ordinaria del manto erboso a carico del soggetto gestore.
- Manutenzione straordinaria, ad eccezione di fatti derivanti da cause di forza maggiore non imputabili né al gestore né al comune, a carico del soggetto gestore.
- Condurre l'impianto nel rispetto delle leggi nazionali e locali in materia, delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale e secondo le clausole previste dalla convenzione.
- Disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali.
- Stipula di idonea copertura assicurativa per quanto concerne la Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 per la garanzia RCT ed € 500.000,00 per la garanzia RCO

Resta salva la facoltà di poter eseguire eventuali opere e interventi di miglioramento degli spazi a carico del concessionario su autorizzazione dell'amministrazione.

ART. 5 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il gestore deve provvedere alla pulizia in modo soddisfacente di tutti gli spazi e di tutte le attrezzature riferiti al campo sportivo. Il servizio dovrà essere svolto dal gestore, con attrezzature e prodotti idonei. L'organizzazione del servizio resta a suo totale rischio

ART. 6 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

Il gestore deve provvedere alla regolare custodia del campo assicurando una presenza costante durante i periodi di attività. Il gestore, prima della sottoscrizione della convenzione, dovrà individuare un responsabile che avrà obbligo di reperibilità in caso di necessità.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Il gestore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento del campo sportivo, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il gestore in particolare solleva l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso del campo, sollevando quindi l'Ente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il gestore si obbliga a trasmettere all'Ente idonea polizza assicurativa per quanto concerne la Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 per la garanzia RCT ed € 500.000,00 per la garanzia RCO a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nel campo in gestione o specifica estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta nel campo sportivo comunale.

ART. 8 – PROFILI ECONOMICI

Al gestore compete assicurare il regolare funzionamento del campo sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione specificati all'art.4 della presente convenzione. Ad esso competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso del campo affidato in gestione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

Il gestore, nella determinazione delle tariffe, dovrà avere cura di salvaguardare condizioni di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori e, per alcune categorie di utenti (a titolo indicativo bambini al di sotto di anni 10, anziani, donne, portatori di handicap, scuole), dovrà prevedere tariffe ridotte o particolarmente vantaggiose, comunque con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione del campo nell'arco della giornata.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura delle società presso il campo e in luoghi aperti al pubblico.

Le tariffe praticate dal gestore dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente proprietario e da questo formalmente approvate, fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Ente di stabilire dei vincoli tariffari cui il gestore dovrà attenersi.

Il gestore corrisponde all'Ente un canone determinato dall'applicazione alla quota di ricavi generati dalla concessione della percentuale del _____ % offerta in sede di gara.

Il corrispettivo reso all'Ente dal gestore ai sensi del precedente comma è pagato in un'unica soluzione entro il 30/10/2022. Il gestore si obbliga, ai fini dell'erogazione del canone dovuto, a presentare all'Ente un rendiconto (entrate e uscite) della gestione entro e non oltre il 15/10/2022.

ART. 9 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

L'Ente potrà revocare la convenzione, con preavviso non minore di 15 giorni, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata o pec, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venire meno della fiducia nei confronti del gestore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le modalità di gestione di cui alle finalità della presente Convenzione

Il gestore potrà recedere dalla convenzione, per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi stabili, con preavviso non minore di 15 giorni mediante comunicazione raccomandata o pec.

ART. 10 – RICONSEGNA DEL CAMPETTO

L'atto di riconsegna all'Ente del campetto sportivo deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della convenzione.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione, ogni danno accertato comporta per il gestore l'obbligo del risarcimento dello stesso.

ART. 11 – PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CALABRIA

Foro Competente: Cosenza.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.L.gs. 104/2010.

ART. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti derivanti dal presente contratto, il gestore elegge domicilio presso la casa comunale del Comune di Fagnano Castello.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto, ivi compresa la registrazione in misura fissa ed il bollo, sono a carico del concessionario.

L'Ente

Il Gestore